

DECRETO LEGGE

Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e la continuità didattica IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico sull'intero territorio nazionale;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more dell'attuazione del nuovo sistema di formazione e reclutamento del personale docente di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a seguito della sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, disposizioni finalizzate a consentire, nell'a.s. 2018/2019, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente assunto a tempo indeterminato e determinato, già inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva, nonché a garantire ai docenti in possesso di abilitazione entro la data di conversione del presente decreto, l'assunzione attraverso lo scorrimento delle graduatorie d'istituto a seguito della chiusura delle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana il seguente decreto-legge:

Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica e per garantire la continuità didattica.

1. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche dell'intero territorio nazionale, a seguito della sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e nelle more del processo di attuazione del nuovo sistema di reclutamento di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è disposto la sostituzione del comma 107 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il seguente comma: *"A decorrere dall'a. s. 2018/2019, le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del Decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131, sono trasformate in graduatorie provinciali, da utilizzare per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato laddove sono terminate le rispettive graduatorie ad esaurimento provinciali. Per le operazioni di supplenza a tempo determinato sono unificate la prima e la seconda fascia per tutto il personale abilitato ivi inserito. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sarà disciplinato il nuovo conferimento annuale degli incarichi come l'unificazione delle fasce, fermo restando l'aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti."*

2. Conseguentemente, è garantita per l'a. s. 2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con clausola rescissoria in attesa di definizione del giudice di merito, in quanto inserito nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo o del lavoro, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di conversione del presente decreto, per il personale docente assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

3. Il personale che ha già ottenuto un'assunzione in ruolo ed è stato licenziato a seguito di definizione del giudizio di merito dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 20 dicembre 2017, se ha superato l'anno di prova, è confermato nei ruoli dell'amministrazione scolastica qualora non fosse già esaurita la graduatoria ad esaurimento dove era stato inserito con riserva. Nel caso in cui, invece, abbia superato qualche altro candidato nella suddetta graduatoria, la suddetta conferma può avvenire soltanto se saranno autorizzate le assunzioni anche degli altri candidati che li precedevano nelle suddette graduatorie, dal contingente complessivo già autorizzato e non assegnato ai sensi della legge 107 del 13 luglio n. 2015, per l'a. s. 2016/7.

4. Dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì _____